



"PARTE B"

AGENZIA	CHIUSA	NUMERO ARCHIVIO 074107974										
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	NR. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)	
39021	4	65	48387518		2001	0	2008	1	0	0		

EFFETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATEAZIONE	DATA EMISSIONE	SCADENZA VINCOLO	TACITO RINNOVO	RESCINDIBILITA'
01/08/2008	31/12/2012	31/12/2008	1	ANNUALE	21/08/2008	SI	NO

CONTRAENTE / ASSICURATO	CODICE FISCALE	COD. TIPO CLIENTE	CONV. PR.	PRODOTT.	ZONA	COD. CAMPAGNA
ALPENVEREIN SUEDTIROL	00370470213	334				
INDIRIZZO	C.A.P.	LOCALITA'	PROV. RISCHIO			
VIA VINTLERDURCHGANG 16	39100	BOZEN BZ	BZ			

P R E M I	PREMIO TOTALE DI RATA ALLA FIRMA	[REDACTED]	DI CUI IMPOSTE	[REDACTED]	NOTA PIE' DI PAGINA
	PREMIO TOTALE RATE SUCCESSIVE	[REDACTED]	DI CUI IMPOSTE	[REDACTED]	COMBINAZIONE

POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAMO/NUM.)	POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAMO/NUM.)	POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAMO/NUM.)	POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAMO/NUM.)
39021 65 44373108			
RISCHIO COMUNE (AG/RAMO/NUM.)	RISCHIO COMUNE (AG/RAMO/NUM.)	CONVENZIONE	COD. CONV. COD. PAG.
			921

QUOTA SOCIETA'
COASSICURAZIONE DELEGA AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE / GARANZIE FACOLTATIVE VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO

LA PRESENTE POLIZZA E' INTEGRATA DA LIBRETTO DENOMINATO "PARTE A" EDIZIONE 03/2008

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VEDI FOGLI ALLEGATI

VALORE FABBRICATO € ADDETTI N. 40000 SUPERFICIE MQ.

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI)	codice rischio	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO TASSABILE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	23113		
	PER SINISTRO	2.000.000,00	[REDACTED]
	PER PERSONA	2.000.000,00	
	PER DANNI A COSE	2.000.000,00	
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	PER SINISTRO	2.000.000,00	[REDACTED]
	PER PERSONA	2.000.000,00	
FRANCHIGIA PER SINISTRO			
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE	PREVENTIVO RETRIBUZIONI		[REDACTED]
	IMPORTO FATTURATO		

* IL PREMIO INDICATO E' ANTICIPATO IN VIA PROVVISORIA E SOGGETTO A REGOLAZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Allegato di Polizza

COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NR. POLIZZA	PRODOTTO	NUMERO ARCHIVIO
39021	4	65	48387518	2001	074107974

CONTRAENTE / ASSICURATO	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.
ALPENVEREIN SÜEDTIROL	00370470213

Disdettabilità annuale


A modifica di quanto previsto dalle condizioni generali del presente contratto, viene stabilito che, sebbene la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale.

Aurora Assicurazioni/SpA




 KLAUSEN TEL. 0471/847867 CHIUSA

Il Contraente

HAFT PFLICHT VERSICHERUNG AUS-MITGLIEDER - BASIS

Le presenti condizioni abrogano e sostituiscono integralmente quelle indicate sul libretto delle condizioni ed. 03/2008.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Attività e rischio assicurato

La Società presta l'assicurazione in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di Associazione "Alpenverein Suedtirol" (l'Associazione) nel conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo né esaustivo:

1. Proprietario e/o concessionario e/o conduttore di fabbricati adibiti a rifugi alpini, uffici e locali per riunioni, locali per depositi o palestre, anche in più corpi, compresi dipendenze esterne, ascensori, montacarichi, carrelli elevatori, cancelli elettrici, nonché teleferiche e la relativa conduzione e tutti gli impianti, attrezzature, arredamenti, , nulla escluso al servizio o presenti nei fabbricati medesimi; sono inoltre compresi parchi, giardini anche con alberi di alto fusto;
2. proprietario e/o concessionario e/o gestore di servizi alberghieri, ristorativi, di mense e spacci, attività di somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di cibi e bevande, anche quando l'attività venga svolta durante feste, fiere, gite, escursioni, esercitazioni, corsi e/o riunioni o assemblee, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste;
3. attività di individuazione e mantenimento, adeguamento e/o vigilanza di bivacchi, rifugi, camminamenti e degli ambienti alpini, sentieri e di sentieri ferrati, attività di raccolta e smaltimento rifiuti, sistemazione dei luoghi e interventi di primo ripristino, anche mediante macchinari e utilizzo di attrezzature, servizi di sorveglianza, valutazione dei luoghi, montaggio e smontaggio, ecc.;
4. installazione, manutenzione e/o riparazione di macchinari e/o impianti e/o strumenti inerenti l'attività svolta, attività di sistemazione di macchinari e attrezzature in magazzini e depositi sia eserciti dall'Associazione, sia da terzi;
5. trasporto e montaggio e manutenzione di croci sulle vette dei monti;
6. organizzazione e svolgimento di corsi di ecologia, corsi di scalata sia su roccia che su ghiaccio, corsi di addestramento compreso approvvigionamento in proprio;
7. organizzazione e svolgimento di attività alpinistica in genere, accesso e percorso di ghiacciai, scalata di roccia e ghiaccio, scalate di qualsiasi grado di difficoltà della scala alpinistica, sci anche di alpinismo;
8. organizzazione e svolgimento di attività di ricerca, soccorso e recupero, realizzata anche attraverso cani e altri animali o motoslitte e/o trasporto con toboga, attività di soccorso speleologico, attività collaterali o connesse, anche in fase di preparazione, a quelle di ricerca, soccorso e recupero, organizzazione di corsi per allievi guide, soccorritori, accompagnatori, organizzazione e svolgimento di esercitazioni e addestramento, attività di spedizione in tutto il mondo;
9. operazioni ricerca e di recupero persone smarrite e/o di passeggeri, operazioni di soccorso stradale su strade di montagna o comunque di soccorso stradale di persone in situazione di pericolo;
10. proprietà gestione ed esercizio di palestre di roccia di qualsiasi specie ed ovunque ubicate in Europa, naturali e/o artificiali, comprese operazioni di montaggio e smontaggio;
11. organizzazione e prestazione, a vario titolo, di servizi medici, infermieristici e/o di primo soccorso e assistenza, quest'ultimo anche prestato in condizioni di pericolo e in assenza di personale qualificato, nonché prestato da soccorritori, guide, personale ausiliario e da chi comunque svolge attività di primo soccorso, in condizioni di pericolo, per l'Associazione;
12. organizzazione e realizzazione di manifestazioni come a titolo esemplificativo e non limitativo attività dopo-lavoristiche e ricreative, gite, viaggi ed escursioni, accompagnamento di Associati e/o di ospiti, congressi, convegni, incontri, riunioni, mostre, intrattenimenti, iniziative nel settore giovanile, , esercitazioni, comprese le riunioni tecniche e preparatorie dei vari membri dell'Associazione;
13. allestimento stand e manufatti, organizzazione e/o partecipazione di fiere o mercati, feste paesane, anche attraverso l'utilizzo e/o l'esposizione di animali, esposizioni temporanee, ecc.;

14. proprietà e uso di cani da guardia e non, di cani e altri animali da soccorso ed ogni altra attività cinofila, purché non finalizzata a scopo di lucro;
15. organizzazione e/o svolgimento di gare e competizioni sportive a scopo dilettantistico e/o di escursioni e/o di corsi di addestramento, di sci alpinistico, sci nordico, slittino, mountain bike, canyoning, free climbing, nordic walking, e ogni altro sport o attività ludica, di addestramento o sportiva che possa coinvolgere l'Associazione in qualità di organizzatore e/o soggetto ospitante e/o soggetto coinvolto e/o partecipante, anche attraverso suoi Associati o volontari che rappresentino l'Associazione, ecc;
16. proprietà, utilizzo, manutenzione, installazione e/o rimozione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni, segnali e indicazioni, ovunque installati
17. organizzazione ed effettuazione di ogni altra attività statutaria riferibile all'Associazione, comprese le attività svolte dagli Assicurati come membri del comitato organizzatore di attività collaterali, connesse o correlate a quelle dell'Associazione.

La copertura e le garanzie di cui alla presente polizza comprendono, in relazione alle attività svolte dall'Associazione e sopra esemplificate a mero titolo descrittivo e non esaustivo, tutte le attività e operazioni primarie e secondarie, preliminari, complementari, accessorie e correlate, sia gestite in proprio che affidate a terzi, nessuna esclusa o eccettuata e ovunque compiute nel mondo [fatta eccezione per USA e Canada]. In particolare è compresa la copertura dei sinistri che associati e volontari causino durante gli spostamenti e i tragitti da e per i luoghi di svolgimento dell'attività dell'Associazione e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accadano durante la guida e l'uso di tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione e trasporto, comprese le teleferiche adibite al solo trasporto di materiali. Si precisa che la garanzia decorre dal momento in cui le persone interessate e/o coinvolte nell'attività dell'Associazione lasciano la propria abitazione o luogo di lavoro e termina nel momento in cui, ad operazione o attività conclusa, vi fanno ritorno.

Nel caso una o più delle attività dell'Associazione venisse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

La copertura e le garanzie di cui alla presente polizza comprendono anche i casi di:

- I. mancato od insufficiente servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle attività dell'Associazione per i danni provocati ad associati, partecipanti a corsi o gare, volontari, incaricati, spettatori e terzi;
- II. mancato, carente o mal eseguito intervento sulla segnaletica, sui ripari, su sentieri camminamenti e/o ferrate, e/o su recinzioni e attrezzi posti a protezione dell'incolumità di associati, partecipanti a corsi o gare, volontari, incaricati, spettatori e terzi;
- III. circolazione ed utilizzo, all'interno o all'esterno dei locali o dei terreni dell'Associazione, di velocipedi, carri e slitte anche trainati da animali, ciclofurgoncini senza motore;
- IV. attività svolte dagli associati e/o volontari nella loro qualità di passeggeri di velivoli, elicotteri e altri aeromobili di enti pubblici o di privati, da chiunque condotti, anche se piloti non professionisti, durante operazioni di soccorso, comprese le attività di trasferimento con aeromobile mono-plurimotore, il trasporto di infortunati e/o persone recuperate, le operazioni di soccorso e salvataggio in elicottero e tutte le operazioni correlate, come imbarco e sbarco, anche in "hovering", calata con corda da roccia e trasporto con corda fissa, etc.

Definizioni

Nel testo che segue, si intendono:

- per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
- per POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione
- per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione è l'Alpenverein Südtirol come in seguito definito
- per PREMIO: la somma dovuta alla Società
- per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
- per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per SUBAPPALTATORE: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori
- per SOCIETA': Aurora Assicurazioni SpA
- per ALPENVEREIN SUEDTIROL o Associazione:

L'associazione contraente, comprese tutte le organizzazioni associate ed appartenenti, i legali rappresentanti e membri del direttivo centrale o responsabili delle singole sezioni, i funzionari, i dipendenti e gli addetti, i soci, i soccorritori, i volontari, gli accompagnatori in montagna, le sezioni e/o le sottosezioni, i singoli soci delle stesse e coloro che, a qualsiasi titolo, partecipino a gare, corsi, gite, esercitazioni o escursioni organizzate dall'Associazione e comunque tutti coloro che a qualsiasi titolo e anche solo occasionalmente prendono parte alle attività dell'Associazione.

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti imputabili ad una sua responsabilità.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da comportamento illecito di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, siano esse "dipendenti" o non, nonché, ogni altro operatore, anche saltuario e/o occasionale, che svolga, a qualsiasi titolo, anche quale mero volontario, una qualsiasi ed anche minima prestazione e/o attività per l'Assicurato e/o che la possa svolgere in suo nome e/o per suo conto.

A .bis) Responsabilità civile personale dirigenti, quadri e dipendenti

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile "personale" derivante agli organi direttivi, dirigenti, quadri, dipendenti e coloro che agiscono in nome e per conto dell'Assicurato nello svolgimento delle attività cui è riferita l'assicurazione per danni involontariamente cagionati a terzi e/o ad altri dipendenti in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Restano fermi ed unici i massimali convenuti in polizza anche nel caso di corresponsabilità di dirigenti, quadri e dipendenti, consulenti con l'Assicurato e fra di loro.

B) Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

B 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, e il D.Lgs. 276/2003 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, e D.Lgs. 276/2003 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

Tali risarcimenti saranno liquidati con detrazione dell'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) che, quale franchigia assoluta, resterà a carico dell'Assicurato. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche.

La Società, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dall'Istituto Assicuratore Infortuni, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile "personale" derivante ai dirigenti, quadri e dipendenti, consulenti e tutte le figure lavorative descritte nella legge 276/03 per danni involontariamente cagionati a terzi e/o ad altri dipendenti in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Restano fermi ed unici i massimali convenuti in polizza anche nel caso di corresponsabilità di dirigenti, quadri e dipendenti, consulenti con l'Assicurato e fra di loro.

In relazione, al disposto dell'art. 2087 del Codice Civile, ed a quanto dichiarato dall'Assicurato in merito al suo impegno tendente a rendere conforme l'azienda alle

disposizioni previste e/o richiamate dal D.Lgs. n. 626/94 (e successive modifiche ed integrazioni) dei luoghi e delle condizioni di lavoro, nonché degli impianti, macchinari, automezzi e quanto altro non a norma, si conviene che l'assicurazione vale anche per i sinistri che siano conseguenza di violazioni o inosservanze di norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e/o delle norme di cui al citato D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 494/96.

L'assicurazione è inoltre estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente estensione di garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, vigenti in materia, anche nel caso di colpa dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione del dolo.

Art. 2) Periodo di assicurazione - Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di pagamento delle rate successive alla prima dopo il primo anno di assicurazione, è concesso un periodo di mora di 30 giorni per il pagamento. In deroga alle disposizioni dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione presta la sua copertura anche in caso di ritardato pagamento del premio e/o della relativa regolazione, rimanendo comunque nella facoltà della Società di richiedere gli interessi legali per detto ritardato pagamento.

Il premio del presente contratto di assicurazione risulta dall'applicazione di un premio lordo applicato al numero preventivato di soci.

Alla data di decorrenza della presente polizza, ed ad ogni rinnovo, l'Assicurato pagherà alla Società un premio anticipato provvisoriamente preventivato, calcolato su un numero di 35.000 soci.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, su richiesta scritta di quest'ultima, i dati necessari per procedere alla regolazione attiva e/o passiva del premio.

Art. 3) Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza prevista in polizza, la stessa si intende prorogata per un anno.

Art. 4) Copertura della garanzia

La polizza s'intende stipulata a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile salvo quelli esplicitamente esclusi (formula "All Risk") derivante all'Assicurato quale esercente l'attività dichiarata.

Art. 5) Estensione della garanzia

A puro titolo indicativo ma non limitativo della garanzia, la Società conviene l'operatività della copertura anche in caso di danni:

- a cose o animali trovatisi nell'ambito dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di fabbricati, di magazzini, uffici e depositi, con relative pertinenze ed impianti, anche ai sensi del D. lgs. 494/96;
- provocati nel corso di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o in interventi di recupero persone o di ripristino luoghi;
- derivanti a terzi da incendio, esplosione e/o scoppio;
- derivanti dalla committenza ad imprese e/o persone, di lavori, servizi o prestazioni in genere;
- ai locali dove si svolgono i lavori;
- da neve e/o da ghiaccio non rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti le aree nelle quali viene svolta l'attività;
- danni ai veicoli in sosta e/o in parcheggio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori e/o nelle aree di pertinenze delle attività dell'Assicurato, che siano di proprietà di dipendenti e/o di terzi;
- per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; ciò in relazione all'esistenza, in luoghi chiusi o aperti, di opere, lavori, macchine impianti, attrezzi, depositi di materiali e cose comunque affidate in custodia o alla vigilanza dell'Associazione;
- provocati da macchine operatrici nella sede stradale, ferma restando l'esclusione di quelli soggetti alla legge 990;
- da prelievo, trasporto, consegna e rifornimento di materiali e/o merci;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- da sorveglianza anche armata e dalla proprietà di cani anche da guardia;
- da servizio di mensa aziendale di gestione di bivacchi, rifugi, convenendo che possono usufruire in modo occasionale anche estranei diversi dagli associati e volontari;
- provocati durante un intervento di soccorso e/o la prestazione di prime cure, anche attraverso personale non medico e in situazione di pericolo o provocato da errata somministrazione di medicinali e cure in operazioni di soccorso;
- provocati da animali di proprietà dell'Associazione o affidati in custodia all'Associazione o comunque da questa utilizzati, a qualunque titolo, per le proprie attività;
- provocati dalla somministrazione con distributori automatici di cibi e di bevande, comprendendo in garanzia anche i danni relativi alla proprietà, alla gestione ed all'uso di detti distributori;
- dall'organizzazione di manifestazioni come a titolo esemplificativo e non limitativo di mostre, fiere, esposizioni in genere, mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand o l'utilizzo di animali durante le suddette manifestazioni, così come l'utilizzo di carri e altri veicoli trainati da animali;
- partecipazione a manifestazioni come a titolo esemplificativo e non limitativo mostre, fiere, esposizioni in genere, mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici;
- dalla proprietà e/o uso di veicoli, macchine e macchinari, attrezzature ed impianti, mezzi meccanici e di trasporto e/o locomozione, tutto anche se a motore con l'esclusione di quelli soggetti alla legge 990, compresi mezzi di sollevamento quali argani, verricelli e montacarichi, carrelli elevatori e macchine operatrici in genere anche questi con esclusione di quelli soggetti alla legge 990;
- da uso di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano;
- provocati da muri di cinta, tettoie, alberi anche ad alto fusto, cancelli e porte anche manovrati elettricamente;
- da proprietà e manutenzione di strade private facenti parte del complesso aziendale;
- dall'esistenza ed esercizio di officine meccaniche, carrozzerie, teleferiche e cabine elettriche con le relative condutture, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, servizi sanitari aziendali, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica con i relativi depositi, esistenza di squadra antincendio, cabine di trasformazione;

- a mezzi sotto carico e scarico;
- da cessione di lavori in subappalto;
- cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, associati o volontari dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, semprechè i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge; restano comunque esclusi i danni da furto;
- cagionati a veicoli di dipendenti, associati, volontari e/o di terzi che si trovano in sosta nell'ambito dei cantieri e/o dei luoghi di intervento o di svolgimento dell'attività dell'Associazione, nelle loro adiacenze o negli appositi spazi riservati a parcheggio, comprese le sedi della ditta Contraente, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti a furto;
- cagionati ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile a terzi dai suoi dipendenti, incaricati, associati, commessi o comunque addetti e/o volontari che stiano svolgendo attività per l'Associazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, elicotteri e aeromobili, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati oppure in leasing; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate solo in quanto gli stessi non siano dipendenti incaricati di servizio del veicolo;
- alle cose di terzi in consegna e custodia o che l'Associazione detenga a qualsiasi titolo, anche di comodato.

Per le sotto indicate estensioni di garanzia sono operanti i limiti di indennizzo e le franchigie esposte:

Garanzia per danni	Limite di indennizzo (per ogni sinistro)	Franchigia (per ogni sinistro)
a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	€ 500.000,00	Nessuna
da cedimento, franamento del terreno, assestamento o vibrazione del terreno, nonché i danni derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive: <ul style="list-style-type: none"> • per danni a fabbricati 	€ 250.000,00	scoperto del 10% con il minimo della franchigia fissa ed un massimo di € 500,00
da interruzione e/o sospensione di attività, industriali, artigianali, commerciali;	€ 500.000,00	€ 500,00
a cose altrui in consegna o custodia, sollevate, rimorchiate, caricate o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;	€ 250.000,00	€ 250,00
derivanti da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo;	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei;	€ 250.000,00	10%, con il minimo della franchigia di € 250,00

Art. 6) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per la sezione R.C.T. per i danni che avvengano nel mondo intero [fatta eccezione per Usa e Canada].

Relativamente alla sezione R.C.O. l'assicurazione viene prestata per il mondo intero.

Art. 7) Persone considerate terzi

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, soci compresi (sia persone fisiche che giuridiche) che prendono comunque parte alle attività e ai lavori formanti oggetto della garanzia sono considerate terzi agli effetti della presente polizza (con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro, se subiscano danni fisici in occasione di lavoro o servizio).

Art. 8) Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) da furto, rapina e truffa consumati o tentati;
- 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o di suoi componenti.
- 4) Derivanti da inosservanza dolosa di obblighi assunti per contratto.

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:

- 1) derivanti da detenzione e impiego di esplosivi;
 - 2) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
 - 3) limitatamente alla garanzia "malattie professionali" inoltre sono esclusi i danni:
 - 3.1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - 3.2) per le malattie conseguenti:
 - 3.2.1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - 3.2.2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
 - 3.2.3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- La presente esclusione 3) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 9) Rinuncia al diritto di surroga

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile la Società assicuratrice rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti o dei terzi responsabili del sinistro.

Art. 10) Aggravamento del rischio

In relazione all'obbligazione assunta dal presente capitolato ed a parziale deroga all'art. 1898 del Codice Civile si conviene che la copertura del rischio derivante da attività aggravanti il rischio, introdotte dopo la stipulazione del presente contratto, è operante anche in carenza della preventiva segnalazione da parte dell'Assicurato.

Per l'eventuale determinazione della maggiorazione del premio si procederà in sede di regolazione.

Art. 11) Denuncia sinistri

In deroga all'art. 1913 del Codice Civile la denuncia sinistri va effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui, è pervenuta all'Associazione contraente la richiesta di risarcimento.

Art. 12) Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. Qualora tale diritto venga esercitato dalla Società, la stessa, rimborsa, entro 15 giorni dalla data d'efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo del rischio non corso.

Art. 13) Competenza territoriale

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto assicurativo in sede giudiziale ed extragiudiziale, è competente esclusivamente il foro di Bolzano.

Art. 14) Vertenze legali

La Società si impegna in caso di sinistro ad assumere in ogni modo e direttamente la difesa legale dell'Assicurato e dei suoi soci, così come definiti alla voce ALPENVEREIN SÜDTIROL, in sede giudiziale, sia civile sia penale designando difensori legali, periti e tecnici.

Restano a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato o contro i suoi operatori fino al grado del giudizio in corso al momento della tacitazione delle parti.

Le spese legali e peritali non concorrono a formare i massimali di cui al frontespizio di polizza.

È facoltà dell'Assicurato di ricorrere nei casi suddetti a liberi professionisti, scelti in accordo con l'Impresa assicuratrice e di addebitare alla Compagnia le relative spese.



Art. 15) Attestazione di presa conoscenza del rischio

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società attesta di aver preso conoscenza di tutti gli elementi di rischio connessi e pertanto dichiara che il premio praticato è stato determinato valutando tali rischi. Perciò rinuncia ad ogni eventuale pretesa d'adeguamento del premio, salvo quanto previsto dall'art. 10.


Art. 16) Buona fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, semprechè tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



ALPENVEREIN SÜDTIROL
LANDESLEITUNG
K.L. ALPENVEREIN TEL. 0471 97997 CHIMUSA